



08/10/2024

Cerca  
RICERCA AV.

## È necessario cancellare i dati sensibili non obbligatori dai contratti disponibili nei pubblici registri

L'art. 21 §.2 Direttiva (UE) 2017/1132, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, deve essere interpretato nel senso che non impone ad uno Stato membro l'obbligo di consentire la pubblicità, nel registro del commercio, di un contratto di società soggetto alla pubblicità obbligatoria prevista da tale direttiva e contenente dati personali diversi dai dati personali minimi richiesti, la cui pubblicazione non è richiesta dal diritto di tale Stato membro.

di Giulia Milizia - Giurista e mediatrice

Corte di giustizia UE, 4 ottobre 2024, causa C-200/23 (ECLI:EU:C:2024:827)



Il GDPR ed in particolare l'art. 4, punti 7 e 9 dello stesso, «deve essere interpretato nel senso che l'autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di uno Stato membro che pubblica, in tale registro, i dati personali contenuti in un contratto di società soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dalla direttiva 2017/1132, che le è stato trasmesso nell'ambito di una domanda di iscrizione della società in questione nel suddetto registro, è tanto «destinatario» di tali dati quanto, soprattutto nei limiti in cui li mette a disposizione del pubblico, **“titolare del trattamento” di detti dati**, ai sensi di tale disposizione, anche qualora tale contratto contenga dati personali non richiesti da tale direttiva o dal diritto di tale Stato membro. La direttiva 2017/1132, in particolare il suo artt. 16 e l'art. 17 GDPR devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi di uno Stato membro che conduca l'autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro a **respingere qualsiasi domanda di cancellazione di dati personali**, non richiesti da tale direttiva o dal diritto di detto Stato membro, contenuti in un contratto d

**Corte di giustizia UE, 4 ottobre 2024, causa C-200/23 (ECLI:EU:C:2024:827)**